

# PROGRAMMA INTEGRATO

art. 18 Legge 203/91

## MODIFICA ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER INTERVENTO RESIDENZIALE - ASPI IN CORSO MARCHE - STRADA DELLA PRONDA A TORINO - D.P.G.R. n.4 del 30/1/07

### ALL.27

## RACCOLTA DOCUMENTI RIMODULAZIONE PROGRAMMA EDILIZIA SOVVENZIONATA - AGEVOLATA

Progetto: ARCH. MARCO GAROSI - Via Carmagnola, 9/A - Torino

Consorzio attuatore: CONSORZIO MONGINEVRO - Soc. Consortile a.r.l. -  
Via Perrone, 3bis - Torino

Progetto di modifica all'Accordo di Programma

Settembre 2012

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE



CITTA' DI TORINO

Allegato approvato con  
ACCORDO DI PROGRAMMA  
legge 142/90  
Adottato definitivamente con  
D.P.G.R. n. 4 del 30/1/07

CITTA' DI TORINO  
Delibera del C.C. n. 232 del 11/12/06  
DI RATIFICA AI SENSI DEL 5° COMMA  
ART. 27 LEGGE 142/90

**Consorzio MONGINEVRO Soc. Cons.**  
**C.F./P.IVA 09206530017**  
**Rea CCIAA di Torino n° 1033185**

Torino, 08 giugno 2009

Spett.le  
Provveditorato Interregionale alle OO.PP.  
per il Piemonte e la Valle d'Aosta  
Corso Bolzano, 44  
10121 TORINO

***c.a. del Provveditore arch. Ciriaco D'ALESSIO  
e p.c. del R.U.P. arch. SACCO***

Oggetto: Legge 12 luglio 1991, n. 203, art. 18.  
Convenzione 22/09/2008 – Soggetto attuatore: Consorzio Monginevro  
Programma Integrato nel Comune di Torino.  
(Progetto n. 65)

Si fa riferimento alla convenzione in oggetto, all'approvazione con decreto del 31 ottobre 2008 n. 9966, registrato il 31 dicembre 2008 alla Corte dei Conti ed in particolare alle incombenze derivanti al Consorzio scrivente.

In data 30 aprile 2009 sono stati presentati il Progetto Esecutivo dell'intervento di Edilizia Residenziale Sovvenzionata ed il Progetto Esecutivo dell'intervento di Edilizia Residenziale Agevolata.

L'Edilizia Residenziale Sovvenzionata e l'Edilizia Residenziale Agevolata sono stati progettati nel rispetto delle normative vigenti, facendo riferimento al prezzario Regione Piemonte edizione 2008 e ove questo carente integrati con prezzi desunti da analisi dei prezzi condotte coerentemente con il prezzario stesso.

Effettuando una verifica di rispondenza ai massimali vigenti nella Regione Piemonte, per l'edilizia residenziale sovvenzionata (DD. N. 430 del 06.11.2008 B.U. n. 47 del 20.11.2008), risulta C.T.N. = €/mq 932,77 mentre il costo di costruzione dell'intervento risulta pari a C.T.N. = €/mq 861,82 così come da quadro economico.

A fronte del finanziamento così come da Q.T.E. Ministeriale che prevede un costo di costruzione pari a € 4.747.518,95, il totale da Computo Metrico Estimativo per realizzare i 107 alloggi previsti è di € 10.700.000.

Pertanto a fronte di tale risultato occorrerebbe un'integrazione del finanziamento da parte del Ministero dopo le opportune verifiche tecno - economiche prima dell'indizione della gara d'appalto. In caso contrario se non fosse possibile l'integrazione del finanziamento il Consorzio propone di rivedere il progetto, di ridurre il numero di appartamenti e contestualmente chiede di ridurre anche la Superficie Utile, pertanto fermo restando l'importo di finanziamento, riformulare il Q.T.E. sul quale sviluppare un nuovo Progetto Esecutivo.

Di massima sottoponiamo una prima ipotesi di lavoro che prevede il seguente numero di appartamenti con le citate Superfici:

Numero alloggi	N,	=	52;
Superficie Utile	Su	=	3.936,92 mq;
Superficie non residenziale	Snr	=	1.209,35 mq;
Superficie a parcheggio	Sp	=	1.410,30 mq;
Superficie Complessiva	Sc	=	5.508,71 mq.

Sulla scorta del Progetto Esecutivo per l'Edilizia Residenziale Agevolata, sviluppato secondo le caratteristiche della scheda del Progetto n. 65 con n. 107 appartamenti e quanto previsto in Convenzione, con la presente, alla luce di esigenze abitative riscontrate fra le Forze dell'Ordine, chiediamo l'autorizzazione di rivedere il Progetto Esecutivo già redatto per aumentare il numero di appartamenti da n. 107 a n. 124 rispettando la S.U. totale e la relativa cubatura già autorizzata.

Dichiariamo la nostra disponibilità a fornire tutti i chiarimenti tecno - economici per dimostrare quanto detto, restiamo in attesa di un cortese riscontro e confidiamo nell'accoglimento delle richieste avanzate.

Cordiali saluti.

Consorzio MONGINEVRO

**CONSORZIO MONGINEVRO**  
Società Consortile  
Via E. Perrone 3 bis - 10122 TORINO  
P. IVA 09005300117

# CONSORZIO MONGINEVRO

SOCIETÀ CONSORTILE A R. L.

Via E. Perrone n. 3 bis

10122 TORINO

Codice fiscale, Partita IVA e Registro Imprese C.C.I.A.A. di Torino N. 09206530017 – R.E.A. N. 1033185

Tel. 011 540164 – Fax 011 5611922 – email [alिकासa@alिकासatorino.it](mailto:alिकासa@alिकासatorino.it)

Torino, 29 luglio 2009.

Spett. le  
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Direzione Generale per le Politiche Abitative  
Divisione V  
Via Nomentana 2  
00161 ROMA  
c.a. del Dirigente Arch. Paolo ROSA

Spett. le  
Provveditorato Interregionale alle OO.PP.  
per il Piemonte e la Valle d'Aosta  
Corso Bolzano, 44  
10121 TORINO  
c.a. del Provveditore Arch. Ciriaco D'ALESSIO

Oggetto: Legge 12 luglio 1991, n. 203, art. 18.  
Convenzione 22/09/2008 – Soggetto attuatore: Consorzio Monginevro  
Programma Integrato nel Comune di Torino - (Progetto n. 65).  
Richiesta di riduzione numero di alloggi di Edilizia Residenziale Sovvenzionata

Si fa riferimento alla convenzione sottoscritta tra codesto Ministero, la Città di Torino e il Consorzio Monginevro società consortile a r.l., all'approvazione della stessa con decreto del 31 ottobre 2008 n. 9966, registrato il 31 dicembre 2008 alla Corte dei Conti – Ufficio controllo atti del Ministero delle Infrastrutture ed Assetto del Territorio ed alle incombenze derivanti al Consorzio scrivente.

In data 30 aprile 2009, il Soggetto Proponente al fine di ottemperare all' Art. 11 della Convenzione Ministeriale, ha presentato al Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Piemonte – Valle d'Aosta, il progetto esecutivo dell'intervento di Edilizia Residenziale Sovvenzionata ed il progetto esecutivo dell'intervento di Edilizia Residenziale Agevolata.

Gli edifici in Edilizia Residenziale Sovvenzionata ed in Edilizia Residenziale Agevolata sono stati progettati nel rispetto delle normative vigenti, facendo riferimento al prezzario Regione Piemonte edizione 2008 e ove questo carente, integrati con prezzi desunti da analisi dei prezzi condotte coerentemente con il prezzario stesso.

Per quanto attiene all' **Edilizia Residenziale Sovvenzionata**, da una verifica di rispondenza ai massimali vigenti nella Regione Piemonte, per l'edilizia residenziale sovvenzionata (DD. N. 430 del 06.11.2008, B.U.R. n. 47 del 20.11.2008), risulta un C.T.N. pari a €/mq 932,77, mentre il costo di costruzione dell'intervento fornisce un C.T.N. pari a €/mq 861,82, così come da quadro economico.

A fronte del finanziamento così come da Q.T.E. Ministeriale che prevede un costo di costruzione pari a € 4.747.518,95, la somma necessaria da Computo Metrico Estimativo per realizzare i 107 alloggi previsti è di € 10.700.000. La notevole differenza è data dal lasso di tempo intercorso dalla richiesta di finanziamento con la presentazione del progetto n. 65 (art. 18 - D.L. n. 152 del 13/05/1991).

Pertanto a fronte di tale risultato occorrerebbe un'integrazione del finanziamento da parte del Ministero dopo le opportune verifiche tecno - economiche, prima dell'indizione della gara d'appalto.

In caso contrario se non fosse possibile l'integrazione del finanziamento, il Consorzio propone di rivedere il progetto riducendo il numero di appartamenti, così come previsto dall'Art. 2, comma 5, legge 166/2002 e, contestualmente, anche la Superficie Utile e pertanto, fermo restando l'importo del finanziamento, di riformulare il Q.T.E. sul quale sviluppare un nuovo Progetto Esecutivo.

Di seguito sottoponiamo una prima ipotesi di lavoro che prevede il seguente numero di appartamenti con le relative Superfici:

- Numero alloggi n° = 52;
- Superficie Utile Su = 3.936,92 mq;
- Superficie non residenziale Snr = 1.209,35 mq;
- Superficie a parcheggio Sp = 1.410,30 mq;
- Superficie Complessiva Sc = 5.508,71 mq.

Per quanto attiene all'**Edilizia Residenziale Agevolata**, sulla scorta del Progetto Esecutivo, già redatto secondo le caratteristiche della scheda del Progetto n. 65 e di quanto previsto in Convenzione prevedendo n. 107 appartamenti, con la presente, alla luce di esigenze abitative riscontrate fra le Forze dell'Ordine, chiediamo l'autorizzazione di rivedere il Progetto Esecutivo stesso per aumentare il numero di appartamenti da n. 107 a n. 129, rispettando la S.U. totale e la relativa cubatura già autorizzata.

Dichiariamo la nostra disponibilità a fornire tutti i chiarimenti tecno - economici per dimostrare quanto detto e restiamo in attesa di un cortese riscontro, confidando nell'accoglimento delle richieste avanzate.

Distinti saluti.

Per Consorzio Monginevro  
Il legale rappresentante  
(Ing. Piero Ernesto Antonino)  
**CONSORZIO MONGINEVRO**  
Società Consortile  
Via B. Perrone 3 bis - 10122 TORINO  
P. IVA 09206530017



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE  
DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA**

Corso Bolzano n. 44 – 10121 Torino  
Tel. 011.57.50.210 Fax 011.57.50.275-248

Torino, 9 settembre 2009

Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Direzione Generale per le Politiche Abitative  
Divisione V  
Via Nomentana, 2  
00161 ROMA

e p.c. Al Consorzio Monginevro S.c. a r.l.  
Via E. Perrone, 3 bis  
10122 TORINO

Prot. n. ....3888.....

**Oggetto:** Legge 12 luglio 1991, n. 203, art. 18.  
Convenzione 22/09/2008 – Soggetto attuatore : Consorzio Monginevro S.c. a r.l.  
Programma Integrato nel Comune di Torino (Progetto n. 65).  
Parere esame progetto.

In riferimento alla convenzione in oggetto, il Consorzio Monginevro, presentava a questo Provveditorato, in data 30/04/2009, il progetto esecutivo dell'intervento di Edilizia Residenziale Sovvenzionata e il progetto esecutivo dell'intervento di Edilizia Residenziale Agevolata.

Nel presentare gli stessi elaborati il rappresentante del Consorzio sosteneva di non aver rispettato l'iter previsto dall'art. 11 della convenzione, in quanto dallo studio del progetto i costi di realizzazione dell'edilizia sovvenzionata erano superiori rispetto a quanto pattuito nella convenzione stessa e che, successivamente, avrebbero motivato per iscritto il quanto avvenuto.

L'ufficio scrivente procedeva in ogni modo all'esame della documentazione presentata dal Consorzio Monginevro S.c. a r.l.

Dall'esame del progetto, questo ufficio rileva che pur rispettando il numero degli alloggi previsti in convenzione (n. 107) per l'edilizia residenziale sovvenzionata, pur rispettando i relativi massimali vigenti della Regione Piemonte e pur avendo utilizzato in modo congruo i prezzi riferiti al Prezzario

Regione Piemonte 2008, il costo di costruzione non rispetta il finanziamento di € 4.747.518,95 previsto dalla convenzione, ma prevede un importo decisamente superiore pari ad €. 10.700.000,00.

Successivamente, con nota del 29/07/2009 il Consorzio Monginevro espletava quanto precedentemente sostenuto e procedeva alla richiesta di maggior finanziamento o alla riduzione del numero degli alloggi di edilizia sovvenzionata.

Si trasmette la presente per i successivi provvedimenti di competenza

IL PROVVEDITORE  
(Dott. Arch. Ciriaco D'ALESSIO)





Roma 12. OTT. 2009...

*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE  
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ABITATIVE

Divisione V  
Via Nomentana, 2 - 00161 ROMA

M\_INF-ABIT  
Direzione Generale per le politiche abitative  
ABIT  
  
REGISTRO UFFICIALE  
Prot: 0011699-12/10/2009-USCITA  
52.03.01

Al Consorzio Monginevro  
Via Perrone, 3bis  
10122 TORINO

Al Comune di Torino  
Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata  
Via Meucci, 4  
10121 TORINO

Al Provveditorato interregionale per le  
OO.PP. Piemonte - Valle D'Aosta  
Corso Bolzano, 44  
10121 TORINO

e, p.c. Al'ATC di Torino  
Corso Dante, 14  
10134 TORINO

**OGGETTO:** Legge 12 luglio 1991, n.203, art.18 - Convenzione 22 settembre 2008 - Soggetto attuatore: Consorzio Monginevro - Programma integrato nel Comune di Torino (prog.n. 65).  
Interventi di edilizia sovvenzionata e agevolata.

Con riferimento alla nota di codesto Consorzio in data 29 luglio 2009 e alla nota del Provveditorato interregionale alle OO.PP. Piemonte - Valle D'Aosta in data 9 settembre 2009, questa Direzione generale, tenuto conto di quanto rappresentato nelle menzionate note, autorizza il soggetto attuatore in indirizzo ad applicare i vigenti massimali di costo per l'edilizia residenziale sovvenzionata che comporta, conseguentemente, una riduzione del numero degli alloggi edilizia sovvenzionata oggetto di finanziamento statale.


Ciò posto, si resta in attesa di comunicazioni circa la nuova articolazione del programma costruttivo fermo restando, in ogni caso, l'importo del finanziamento assegnato (euro 6.560.551,99).

Per quanto riguarda la richiesta relativa all'incremento da n. 107 a n. 129 degli alloggi di edilizia agevolata questa Direzione generale nulla-osta, per quanto di competenza e fermo restando il finanziamento di € 2.213.142,83 di cui alla convenzione 22 settembre 2008, all'ipotesi prospettata.

Tale autorizzazione resta, in ogni caso, subordinata al parere favorevole all'ipotesi in argomento da rilasciare da parte del Comune di Torino stante il diverso carico urbanistico che l'incremento del numero degli alloggi da realizzare comporta.

Si rappresenta, infine, che l'avvenuta rimodulazione del programma, che interessa sia l'intervento di edilizia sovvenzionata che quello di agevolata, dovrà essere formalizzata mediante sottoscrizione di apposito atto aggiuntivo alla convenzione 22 settembre 2008.

IL DIRETTORE GENERALE  
( Dott. Marcello Arredi )

  
Lett 65 var sov



## CITTA' DI TORINO

DIVISIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

DIREZIONE

Via Meucci, 4

Spett.le  
Ministero delle Infrastrutture  
e dei Trasporti  
Direzione Generale per le  
Politiche Abitative  
Divisione V  
Via Nomentana, 2  
00161 ROMA

e p.c. Al provveditorato Interregionale  
per le OO.PP.  
Piemonte e Valle d' Aosta  
Corso Bolzano, 44  
10121 TORINO

e p.c. all' A.T.C. di Torino  
Corso Dante, 14  
10134 TORINO



e p.c. Al Consorzio MONGINEVRO  
Via Perrone, 3 bis  
10122 TORINO

Prot. n. 5499 T06.002/12.8

Data: 10.12.2009

**OGGETTO: Legge 12 luglio 1991, n. 203 – art. 18 - Convenzione 22 settembre 2008**  
**Soggetto Attuatore: Consorzio MONGINEVRO**  
**Programma Integrato nel Comune di Torino (progetto n. 65)**  
**Interventi di edilizia sovvenzionata e agevolata.**

Con nota protocollo n. 0011699-12/10/2009-USCITA - 52.03.01 del 12 ottobre 2009, codesto Ministero autorizzava il Consorzio Monginevro ad applicare i vigenti massimali di costo per l'edilizia residenziale sovvenzionata con conseguente riduzione del relativo numero di alloggi.

Veniva, altresì, rilasciato il nulla-osta all'incremento degli alloggi in edilizia agevolata da n. 107 a n. 129, fermo restando il finanziamento complessivo di € 2.213.142,83 di cui alla Convenzione stipulata in data 22 settembre 2008. Tale nulla-osta veniva subordinato al parere favorevole del Comune di Torino.



## CITTA' DI TORINO

Premesso che in data 30 novembre 2009 il Consorzio Monginevro ha presentato proposta di variante urbanistica per definire la nuova articolazione del programma edilizio ed allo stato è in corso la relativa istruttoria tecnica da parte dei ns. Uffici tecnici, con la presente nota la Divisione scrivente nulla-osta alla rimodulazione dell'intervento ed alla successiva formalizzazione in apposito atto.

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore necessità, si porgono i più cordiali saluti.

IL DIRETTORE DIVISIONE  
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA  
(Dott.ssa Paola VIRANO)



Roma 10 FEB 2011

*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE  
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ABITATIVE

Divisione V  
Via Nomentana, 2 - 00161 ROMA

Al Consorzio Monginevro  
Via Perrone, 3bis  
10122 TORINO

M\_INF-ABIT  
Direzione Generale per le politiche abitative  
ABIT  
REGISTRO UFFICIALE  
Prot: 0001320-10/02/2011-USCITA  
52.03.01

Al Provveditorato interregionale per le  
OO.PP. Piemonte - Valle D'Aosta  
Corso Bolzano, 44  
10121 TORINO

e, p.c.

All'ATC di Torino  
Corso Dante, 14  
10134 TORINO

RACCOMANDATA A.R.

**OGGETTO:** Legge 12 luglio 1991, n.203, art.18 - Convenzione 22 settembre 2008 - Soggetto attuatore: Consorzio Monginevro - Programma integrato nel Comune di Torino (prog.n. 65).  
Interventi di edilizia sovvenzionata e agevolata.

Con riferimento alla nota ministeriale in data 12 ottobre 2009 con la quale è stata autorizzata la rimodulazione del programma e preso atto di quanto rappresentato nella nota di codesto Consorzio del 20 dicembre 2010, si rappresenta l'opportunità che preliminarmente all'invio del progetto esecutivo dell'intervento di edilizia sovvenzionata al Provveditorato interregionale in indirizzo venga trasmessa a questa Direzione generale una dettagliata relazione descrittiva dei contenuti tecnico-urbanistici dei progetti rimodulati di che trattasi.

IL DIRIGENTE  
Arch. Paolo Rosa



**CONSORZIO MONGINEVRO**  
**SOCIETÀ CONSORTILE A R. L.**  
Via E. Perrone n. 3 bis  
10122 TORINO

Codice fiscale, Partita IVA e Registro Imprese C.C.I.A.A. di Torino N. 09206530017 – R.E.A. N. 1033185

Tel. 011 540164 – Fax 011 5611922 – email [alिकासa@alिकासatorino.it](mailto:alिकासa@alिकासatorino.it)

RACCOMANDATA

Spett. le  
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Direzione Generale per le Politiche Abitative  
Divisione V  
Via Nomentana 2  
00161 ROMA  
c.a. del Dirigente Arch. Paolo ROSA

RACCOMANDATA

Spett. le  
Provveditorato Interregionale alle OO.PP.  
per il Piemonte e la Valle d'Aosta  
Corso Bolzano, 44  
10121 TORINO  
c.a. del R.U.P. Arch. Massimiliano SACCO

Oggetto: Legge 12 luglio 1991, n. 203, art. 18.  
Intervento ex art. 18 – Legge 203/91 – Scheda 65 – Progetto 365 -  
localizzato in Torino, Corso Marche-Strada della Pronda.

Con riferimento alla Vostra comunicazione del 10.02.2011 prot. n. 0001320/10/02/2011 Nocita  
52.03.01

Si così relaziona:

Premesso:

- Le relazioni n. 1-2-3-4 (del 20.12.2010) che vengono ritrasmesse quali allegati;
- Il richiamo alla relazione n. 4 del 20.12.2010;

ed in particolare

- Il D.M. della Direzione Generale per l'Edilizia Residenziale e le Politiche Urbane e Abitative prot. 1831/05/C in data 01/08/2005, ha conferito al Consorzio MONGINEVRO società consortile a r.l., con sede in Torino, Via E. Perrone 3bis (C.F. e P. IVA 09206530017), la qualità di Soggetto Affidatario del Programma in epigrafe.
- L'Accordo di Programma fra Regione Piemonte e Città di Torino è stato stipulato in data 20/11/2006.
- La ratifica del precitato A.d.P. da parte del Consiglio Comunale della Città di Torino è avvenuta in data 11/12/2006, deliberazione n° 232/2006.
- Il D.P.G.R. n° 4 del 30/01/2007, pubblicato sul B.U.R. Piemonte n° 5 del 01/02/2007, ha reso esecutivo il precitato A.d.P..

- La convenzione è stata stipulata fra la Città di Torino, il Consorzio MONGINEVRO soc. cons. a r.l. e gli altri soggetti obbligati, in data 12/07/2007 e registrata a Torino 2 il 20/07/2007 al n° 12645/1T.
- La convenzione fra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per le Politiche Abitative, il Consorzio MONGINEVRO soc. cons. a r.l. e la Città di Torino è stata stipulata in data 22/09/2008, resa esecutiva con D.M. n° 9966 del 31/10/2008, registrato presso la Corte dei Conti – Ufficio controllo atti del Ministero delle Infrastrutture e Assetto del Territorio, il 31/12/2008 – reg. 9 – foglio 307.
- Nella relazione n. 3 era stato comunicato che in data 30.11.2009 il Consorzio aveva presentato al Comune di Torino una Variante Urbanistica per l'adeguamento del perimetro del PRIN approvato, al fine di modificare sul lato est di corso Marche l'impronta dell'edificio da un solo lotto di Edilizia Sovvenzionata a due, calibrati sul progetto modificato ed in particolare per tener conto della variante al PTC richiesta dalla Provincia di Torino a seguito dell'approfondimento dello studio delle infrastrutture viarie previste sull'asse di corso Marche.
- L'iter della sopraddetta Variante Urbanistica ha di fatto rallentato le procedure approvative in Comune per l'Edilizia Sovvenzionata, Agevolata, Libera ed a Terziario.
- Alla data odierna si può dire che l'iter istruttorio è pressoché concluso e si prevede la ratifica in Consiglio Comunale a febbraio 2011.
- Il 24.05.2010 il Progetto Esecutivo è stato presentato all'ATC, rimodulato dopo le richieste fatte ed in particolare per l'esigenza di avere al piano interrato le cantinole una per appartamento, oltre alle singole autorimesse.
- Il 07.07.2010, l'ATC dopo attenta verifica ha espresso parere favorevole condizionato all'integrazione di ulteriore documentazione mancante ed alla revisione di alcune tavole.
- In data 15.12.2010 tale documentazione è stata presentata e protocollata all'ATC.
- Il Progetto Esecutivo è stato approvato in C.T.C. (Commissione Tecnica Consultiva) il 09.02.2011, si allega la Delibera del Consiglio di Amministrazione di ATC del 24.02.2011 per la ratifica dell'approvazione.
- In data 08.02.2011 è stato ripresentato il Progetto Esecutivo ai VV.FF. per l'approvazione definitiva dopo la modifica dell'intervento con le cantinole richieste da A.T.C.
- Nel corrente mese di febbraio il Progetto sarà presentato nuovamente al Comune di Torino per l'ottenimento della Concessione Edilizia con i relativi pareri dell'Ufficio di Igiene e dei VV.FF. Il rilascio di tale Concessione è sempre subordinato e successivo alla ratifica della Variante Urbanistica del Consiglio Comunale prevista per aprile 2011.
- Il Comune di Torino con nota Prot. n. 54.99.to6.002/12.8 del 10.12.2009 ha dichiarato la propria disponibilità a sottoscrivere atto aggiuntivo di Convenzione Ministeriale.

I dati tecnico urbanistici possono così riassumersi:

Sovvenzionata: la variante al PR.IN. che prevede la realizzazione del lotto in ERP così come autorizzato da Codesto Spett. Ministero e di cui sopra è fatto cenno, è stata redatta dalla Città di Torino ed ora in fase deliberativa; l'approvazione della variante consente il completamento dell'iter autorizzativo del progetto edilizio, peraltro già in corso, come sopra detto.

Agevolata: il permesso di costruire depositato sta per essere rilasciato dal Settore Edilizia Privata della Città di Torino, che ha redatto le preliminari lettere con cui, come d'uso,

viene comunicato l'ammontare degli oneri concessori e delle garanzie conseguenti, come da norme vigenti.

Si allegano:

- Relazione tecnica-illustrativa dell'intervento
- Planimetria generale dell'intervento
- Piante - prospetti - sezioni (Sovv.)
- QTE Sovvenzionata
- Piante -prospetti - sezioni (Agev.)
- QTE Agevolata
- Relazione 1-2-3-4 su andamento lavori

- *fare CTC*

Torino, lì 25 febbraio 2011.

In fede

Consorzio MONGINEVRO soc. cons. a r.l.  
(Il Presidente del C.d.A. - Ing. Piero Antonino)

**CONSORZIO MONGINEVRO**

Società Consortile

Via E. Perrone 3 bis - 10122 TORINO

P. IVA 09206530017



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE  
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ABITATIVE

Divisione V  
Via Nomentana, 2 - 00161 ROMA

M\_INF-ABIT  
Direzione Generale per le politiche  
abitative  
ABIT

REGISTRO UFFICIALE  
Prot: 0002720-15/03/2011-USCITA  
52.03.01

Al Consorzio Monginevro  
Via Perrone, 3bis  
10122 TORINO

Al Comune di Torino  
Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata  
Via Meucci, 4  
10121 TORINO

e, p.c. Al Provveditorato interregionale alle  
OO.PP. Piemonte - Valle D'Aosta  
Corso Bolzano, 44  
10121 TORINO

**OGGETTO:** Legge 12 luglio 1991, n.203, art.18 - Convenzione 22 settembre 2008 – Soggetto attuatore: Consorzio Monginevro - Programma integrato nel Comune di Torino (prog.n. 65).  
Interventi di edilizia sovvenzionata e agevolata.

Con riferimento al programma in oggetto, si trasmette, per gli adempimenti di competenza, lo schema di atto aggiuntivo alla convenzione in data 22 settembre 2008 da sottoscrivere a seguito della riarticolazione del programma in oggetto.

IL DIRIGENTE  
Arch. Paolo Rosa



AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA  
DELLA PROVINCIA DI TORINO  
EX IACP

REGIONE PIEMONTE  
COMMISSIONE TECNICA CONSULTIVA  
Legge Regionale 26 aprile 1993 n. 11 art. 21 comma 2°  
Sezione presso Agenzia Territoriale per la Casa della  
Provincia di Torino

Protocollo **CTC** N. 25  
Da citare nella risposta

Allegati: come elencati

Torino, 16 marzo 2011  
Corso Dante, 14 - TEL. +39 01131301 (ric. aut.) - FAX +39 011 3130425 - P.I. 00499000016  
E-mail: [Webmaster@atc.torino.it](mailto:Webmaster@atc.torino.it) Sito internet: <http://www.atc.torino.it>



CONSORZIO MONGINEVRO SCARL  
Via Ettore PERRONE 3 bis  
10122 TORINO

Oggetto: Parere della Commissione Tecnica Consultiva

Programma Integrato art. 18 Legge n.203/91 e Legge 136/99  
Programma Straordinario di Edilizia Residenziale Sovvenzionata.  
Intervento di nuova costruzione in Torino, localizzato in c.so Marche – strada Della  
Pronda, di un edificio per complessivi 47 alloggi.  
Esame del progetto esecutivo e relativo Q.T.E. 1


### PARERE FAVOREVOLE

Con la presente si trasmette:

- parere CTC n. 2972 in data 2/2/2010;
- Q.T.E. n. 1;
- Delibera C.d.A. n. 25 del 09/03/2011

Distinti saluti.

Il Direttore Generale ATC  
Presidente CTC  
Dott. Angelo Ventura



AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROVINCIA DI TORINO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 1083

Deliberazione n. 25 del 9 marzo 2011

\* \* \* \* \*

3.1 - mecc. 2011\_35 - DSPT - SPI

**Programma Integrato art. 18 Legge n. 203/91 e Legge n. 136/99**

**Convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per le Politiche Abitative del 22.9.2008**

**Intervento di Nuova Costruzione localizzato in Torino, corso Marche - strada della Pronda, di un edificio per complessivi n. 47 alloggi**

**Programma Straordinario di Edilizia Residenziale Sovvenzionata attuato da Consorzio Monginevro scarl e CO.MER.COOP. scarl**

**Espressione del parere, ai sensi art. 11 comma 1 punto a) della convenzione stipulata tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per le Politiche Abitative e il Consorzio Monginevro scarl in data 22.9.2008, relativo al Progetto Esecutivo, conseguente al Parere C.T.C. n. 2972 del 2.2.2011**

*Premesse:*

Legge:	Programma Integrato art. 18 Legge n. 203/91 e Legge n. 136/99
Ente attuatore:	CONSORZIO MONGINEVRO scarl e CO.MER.COOP. scarl
Stanziamiento:	Euro 6.560.551,99
Importo programma:	Euro 6.560.551,99
Progettisti:	Ing. Matteo TORRE } progetto architettonico, strutturale, Ing. Emilio SACCO } impiantistico e sicurezza
Responsabile del Procedimento:	Ing. Michele PEDONE
Direttore dei Lavori:	Ing. Filippo RONSISVALLE

In data 22.9.2008 è stata stipulata la Convenzione fra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Consorzio Monginevro scarl e il Comune di Torino, in attuazione al Programma Straordinario di Edilizia Residenziale art. 18 Legge n. 203/91 e Legge n. 136/99, divenuta esecutiva a seguito di registrazione alla Corte dei Conti in data 31.12.2008.

Con la medesima si fissava la realizzazione di n. 107 alloggi e la localizzazione del finanziamento per un importo pari a Euro 6.560.551,99.

In data 10.12.2008, con n. prot. 2008-15-19852, il Consorzio Monginevro ha presentato istanza per il rilascio del Permesso a costruire al Comune di Torino.

In data 30.4.2009 è stato consegnato il Progetto Esecutivo al Provveditorato Interregionale OO.PP. per il Piemonte e la Valle d'Aosta.

Successivamente in data 8.6.2009 il Consorzio Monginevro, richiedeva al Provveditorato l'integrazione del finanziamento e/o la riduzione del numero degli alloggi in Edilizia

Sovvenzionata. La medesima richiesta veniva inoltrata in data 29.7.2009 al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

In data 12.10.2009 il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti trasmetteva al Provveditorato OO.PP., al Comune di Torino, al Consorzio Monginevro, e p.c. all'ATC, l'autorizzazione all'applicazione dei vigenti massimali di costo con la contestuale riduzione del numero di alloggi in Edilizia Sovvenzionata, da n. 107 a n. 47 mantenendo invariato il finanziamento di Euro 6.560.551,99.

In data 20.11.2009 il Progetto Esecutivo è stato presentato al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per l'ottenimento del Parere.

Il Comune di Torino con nota del 10.12.2009 comunicava, al Consorzio Monginevro, il proprio parere favorevole alla rimodulazione dell'intervento su indicata, al Ministero, Provveditorato OO.PP., ATC e Consorzio, rimanendo in attesa della successiva formalizzazione essendo l'intervento in oggetto, inserito in una proposta di variante urbanistica.

In data 14.12.2009 e 22.12.2009 il Progetto Esecutivo rimodulato è stato depositato rispettivamente all'A.S.L. per l'ottenimento del Parere Igienico Edilizio e al Comune per l'ottenimento del Permesso a Costruire.

Il Consorzio Monginevro con nota del 21.1.2010, richiedeva al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, dati gli atti sopra citati, la sottoscrizione di un atto aggiuntivo alla Convenzione stipulata già in data 22.9.2008.

In data 4.12.2009 e 3.2.2010 il Consorzio Monginevro, ha trasmesso ad ATC il Progetto Esecutivo dell'intervento in oggetto.

In data 3.2.2010 il Consorzio Monginevro con nota, prot. ATC n. DSPT/5669 del 3.2.2010, inviava ulteriore documentazione relativa all'intervento oggetto d'esame.

ATC esaminata la documentazione in possesso, in data 23.3.2010 con nota SPI n. 15275 e in data 31.3.2010 con nota SPI n. 16862 chiedeva al Consorzio Monginevro, l'integrazione e/o la modifica di quanto consegnato nelle varie fasi.

Nel mese di giugno 2010, per vie brevi l'ing. Filippo RONSISVALLE incaricato dal Consorzio Monginevro, consegnava parte della documentazione richiesta con la nota del 23.3.2010 su indicata.

In data 17.12.2010, prot. n. DSPT 59239 e in data 18.1.2011 per vie brevi, il Consorzio Monginevro ha consegnato la parte residua della documentazione costituente il progetto e oggetto d'esame.

Risulta agli atti, copia del parere favorevole dell'ASL TO1 del 7.4.2010, all'istanza presentata in data 14.12.2009, dal Consorzio Monginevro, relativa al Progetto di nuova costruzione di edilizia residenziale in Torino Corso Marche/strada della Pronda.

A riscontro di quanto disposto dalla Convenzione stipulata tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Consorzio Monginevro Scarl e il Comune di Torino in data 22.9.2008, in attuazione del Programma Straordinario di Edilizia Residenziale art. 18 Legge n. 203/91 e Legge n. 136/99, il soggetto affidatario ha inoltrato all'A.T.C., tra il 4.12.2009 e il 17.12.2010 la documentazione di progetto riveduta ed integrata, per espressione del parere di competenza in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 11 comma 1 punto a).

L'intervento prevede la realizzazione di un unico edificio di 9 piani fuori terra, comprendente 47 unità abitative la cui distribuzione avviene mediante 3 corpi scala.

E' previsto un piano interrato, dove trovano posto i box auto e le cantine di pertinenza, al quale si accede mediante un passo veicolare da strada e/o mediante gli ascensori di scala, dalle unità abitative.

Le strutture saranno realizzate in c.a ordinario e le murature di tamponamento saranno del tipo cassa vuota con interposto pannello isolante, finite ad intonaco.

Sulla copertura piana dell'edificio, al quale si accede mediante la scala centrale, saranno collocati gli impianti tecnologici (pannelli fotovoltaici, pannelli solari, centrale termica).

Sono previste 7 tipologie alloggi aventi una superficie variabile tra i 55,70 mq. e 108,73 mq..

In attuazione alle norme relative all'eliminazione barriere architettoniche sono stati individuati 3 alloggi (6% del totale) e i relativi box auto pertinenziali.

Sarà realizzato l'impianto di aspirazione meccanica controllata, in tutti gli alloggi per i locali cucina; i disimpegno e bagni sprovvisti di affaccio diretto.

L'impianto di riscaldamento sarà centralizzato con caldaia a condensazione, con produzione di acqua calda sanitaria centralizzata ad integrazione di quella prodotta dai pannelli solari.

Nei vani scala ad ogni piano è previsto per ogni alloggio una cassetta per la contabilizzazione dell'acqua fredda sanitaria, acqua calda sanitaria e delle calorie del riscaldamento.

L'impianto di riscaldamento all'interno degli alloggi è a pannelli radianti.

I serramenti saranno in legno lamellare e vetri a doppia camera basso emissivi magnetronico e interposto gas Argon con trasmittanza complessiva non superiore a 1,24 w/mq K; gli avvolgibili saranno in PVC.

Si evidenzia che l'intervento in oggetto, rientra nell'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 stipulato tra la Regione Piemonte e il Comune di Torino in data 20.11.2006 che prevede la redazione del progetto in ottemperanza ai disposti del Protocollo ITACA per la sostenibilità ambientale ed edilizia.

La redazione della Relazione di cui al Protocollo Itaca sintetico edizione 2007, ha prodotto una scheda di valutazione complessiva dell'intervento con punteggio pari a 2,95.

I Computi Metrici Estimativi, riportano i valori economici, che nel complessivo formano l'importo a base di gara indicato nel Disciplinare d'oneri relativo all'intervento in oggetto e come di seguito riportato.

#### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO GENERALE

1) Computo Metrico Estimativo Opere Edili/Imp. elevatore	€	2.592.500,00
2) Computo Metrico Estimativo Strutture	€	1.128.000,00
3) Computo Metrico Estimativo Idrico Fognante Gas e Ventilazione	€	340.000,00
4) Computo Metrico Estimativo Termico	€	265.000,00
5) Computo Metrico Estimativo Elettrico	€	310.000,00
6) Computo Metrico Estimativo Fotovoltaico	€	40.000,00
7) Computo Metrico Estimativo Solare	€	42.905,00
Totale Lavori (A+B)	€	4.718.405,00

La determinazione dei costi degli oneri compresi nei prezzi unitari in relazione all'importo delle singole lavorazioni; e i costi speciali derivanti da scelte particolari, che in sintesi, risultano essere così definiti:

oneri di sicurezza e salute compresi nei prezzi unitari (tipologia B)	€	125.038,00
oneri di sicurezza speciali	€	3.367,00
oneri di sicurezza aggiuntivi (tipologia C)	€	99.000,00
Sommano	€	227.405,00

In data 29.11.2010 il Responsabile del Procedimento, Ing. Michele PEDONE, ha emesso il Verbale di Validazione del Progetto Esecutivo, che è stato sottoscritto dai progettisti Ing. Matteo TORRE e Ing. Emilio SACCO.

La Commissione Tecnica Consultiva nella seduta del 2.2.2011 con parere n. 2972 si è espressa favorevolmente all'approvazione del Progetto presentato.

Si rileva che la presente deliberazione dovrà essere acquisita dal Provveditorato alle OO.PP. per il Piemonte, attraverso la Concessionaria, così come previsto all'art. 11 comma 1 lettera c), dalla Convenzione precedentemente citata, per la propria approvazione o eventuale richiesta di modifiche e integrazioni

Inoltre si evidenzia che tale intervento costruttivo, a norma dell'art. 16 comma 2, della convenzione precedentemente citata, è sottoposto al potere di verifica e approvazione parte del Provveditorato alle OO.PP. anche mediante ispezioni in corso d'opera sulla conduzione tecnico-amministrativa dei lavori.

Poiché, come stabilito dall'art. 18 comma 2 della Convenzione, "*Gli alloggi realizzati con i fondi dell'edilizia sovvenzionata sono conferiti in proprietà allo IACP .....omissis.*", ai fini di completa garanzia dell'Agenzia sulla qualità minima del complesso abitativo e dei singoli alloggi da realizzarsi, si propone di rivolgere richiesta al competente Provveditorato OO.PP. di attuare tale potere di verifica con particolare attenzione e cura.

## **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- ritenuto opportuno procedere secondo quanto risulta dalla relazione del Dirigente, costituente la premessa del presente atto;
- preso atto del parere favorevole espresso dal responsabile del servizio interessato circa la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto;
- preso atto del parere favorevole sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile di Ragioneria;
- visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Tecnico-Consultiva;
- considerato il parere favorevole espresso dal Direttore Generale per quanto attiene il profilo della legittimità dell'atto;

## DELIBERA

- di esprimere il proprio parere favorevole all'approvazione, da parte del Provveditorato interregionale alle OO.PP., del Progetto presentato dal Consorzio Monginevro Scarl, relativo all'Intervento di Nuova Costruzione di un edificio per complessivi n. 47 alloggi localizzato in Torino, corso Marche - strada della Pronda, redatto in conformità a quanto disposto dalla Convenzione stipulata tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per le Politiche Abitative, il Consorzio Monginevro Scarl e il Comune di Torino in data 22.9.2008, in attuazione del Programma Straordinario di Edilizia Residenziale art. 18 Legge n. 203/91 e Legge n. 136/99 e come su esposto;
- di rivolgere richiesta al Provveditorato interregionale alle OO.PP. di assolvere il proprio potere di verifica - di cui all'art. 18 comma 2 della citata Convenzione - con particolare cura ed attenzione; al fine di garantire l'Agenzia sulla qualità minima del complesso abitativo e dei singoli alloggi.

La presente delibera non comporta impegno di spesa.

Ai sensi dell'art. 12 punto b) dello Statuto il Direttore Generale esprime il proprio voto consultivo favorevole.

La presente deliberazione è adottata con votazione unanime dai presenti.





*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE  
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ABITATIVE

Divisione V  
Via Nomentana, 2 - 00161 ROMA

M\_IT-ABIT  
Direzione Generale per le politiche  
abitative  
ABIT\_DIV5  
REGISTRO UFFICIALE  
Prot: 0006642-06/06/2012-USCITA  
52.03.01

Al Consorzio Monginevro  
Via Perrone, 3-bis  
10122 TORINO

e, p.c.

Al Comune di Torino  
Divisione urbanistica ed edilizia privata  
Via Meucci, 4  
10121 TORINO

**OGGETTO:** legge 12 luglio 1991, n. 203, art.18 - Convenzione 22 settembre 2008. Soggetto attuatore: Consorzio Monginevro. Programma integrato nel Comune di Torino.

Si trasmette, per opportuna conoscenza, la nota in data 16 maggio 2012, prot.17469, con la quale la Corte dei Conti - Ufficio di controllo atti Ministeri infrastrutture ed assetto del territorio - ha comunicato che il Collegio della Sezione centrale del controllo di legittimità, ha ricusato il visto e la conseguente registrazione del D.D.11001 del 15 novembre 2011 concernente l'approvazione dell'Atto aggiuntivo alla convenzione indicata in oggetto.

Premesso quanto sopra e stante la vigente normativa di settore, si segnala che l'affidamento dell'intervento di edilizia sovvenzionata ricadente nel programma integrato in oggetto dovrà avvenire sulla base del progetto predisposto con riferimento al D.M. 26 aprile 1991, n. 61 vigente al momento del confronto pubblico concorrenziale attivato con il D.M. 17 gennaio 1992.

IL DIRETTORE GENERALE  
Ing. Giancarlo Storto

MonginevrolettCDCdoc



**CORTE DEI CONTI**

CORTE DEI CONTI  
UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI  
DEI MINISTERI DELLE INFRASTRUTTURE  
ED ASSETTO DEL TERRITORIO

*Gran. Pura*  
*Gran. Pura*  
M IT-ABIT  
Direzione Generale per le politiche  
abitative  
ABIT\_DIV5  
Roma, li... REGISTRO UFFICIALE 29.05.2012  
Prot: 0006437-01/06/2012-  
INGRESSO  
52.03.01

CORTE DEI CONTI



0017469-16/05/2012-SCCLA-Y30PREV-P

**Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**  
**Direzione generale per le politiche abitative**  
**Div - V**

ROMA

**per il tramite dell'Ufficio centrale di bilancio**  
**presso il Ministero**

ROMA

**Allegato alla presente si restituisce il provvedimento entro indicato con le osservazioni di questo Ufficio.**



**IL MAGISTRATO ISTRUTTORE**

*(Dott. Paolo CREA)*

**VISTO:**

**IL CONSIGLIERE DELEGATO**

*(Dott. Ermanno Granelli)*

RILIEVO N.

DEL

**OGGETTO:** Comunicazione esito adunanza della Sezione centrale del controllo di legittimità.

Esame e pronuncia sul visto e conseguente registrazione del D.D. 11001 del 15 novembre 2011 – C.d.c. prot n. 6136 del 24 febbraio 2012 – concernente l'approvazione dell'atto aggiuntivo alla convenzione stipulata in data 22 settembre 2008 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Consorzio Monginevro e il comune di Torino, riguardante la rimodulazione degli interventi di edilizia sovvenzionata e agevolata previsti dalla legge n. 203/1991.

**OSSERVAZIONI DELL'UFFICIO DI CONTROLLO:**

Facendo seguito alla nota prot. n. 16391 del 10 maggio 2012, si comunica che il Collegio della Sezione citata in epigrafe, nell'adunanza del 10 maggio 2012, ha deliberato di *ricusare il visto* e la conseguente registrazione del provvedimento in oggetto.

Pertanto, si restituiscono, in allegato, gli originali e le relative copie conformi del medesimo provvedimento.

**REPUBBLICA ITALIANA**

**la**

**Corte dei conti**

**Sezione centrale del controllo di legittimità su atti del**

**Governmento e delle Amministrazioni dello Stato**

formata dai Magistrati: Pietro DE FRANCISCIS, Presidente;

Claudio IAFOLLA, Presidente di Sezione in soprannumero;

componenti: Giovanni DATTOLA, Carlo CHIAPPINELLI, Simonetta ROSA, Ermanno GRANELLI (relatore), Alberto GIACOMINI, Maria Elena RASO, Antonio ATTANASIO, Paolo CREA, Paola COSA, Giovanni ZOTTA, Riccardo VENTRE, Oriana CALABRESI, Laura CAFASSO, Francesco TARGIA, Laura d'AMBROSIO, Diana CALACIURA TRAINA.

**nell'adunanza del 10 maggio 2012**

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 21 marzo 1953, n. 161 contenente modificazioni al predetto Testo Unico;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche e integrazioni;

VISTI, in particolare, l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e l'art. 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;

VISTA la legge 24 novembre 2000, n. 340 e in particolare l'art. 27;

VISTO il "*Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti*", approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000, modificato da ultimo, con Provvedimento del Consiglio di Presidenza in data 24 giugno 2011 (G.U. n. 153 del 4 luglio 2011);

VISTO il **decreto direttoriale in data 15 novembre 2011, n. 11001** – C.d.c. n. 6136 del 24 febbraio 2012 –, concernente **l'approvazione dell'atto aggiuntivo alla convenzione stipulata in data 22 settembre 2008 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Consorzio Monginevro e il Comune di Torino** riguardante la rimodulazione degli interventi di edilizia sovvenzionata e agevolata previsti dalla legge 2 luglio 1991, n. 203;

VISTA la relazione del Magistrato istruttore n. 22963954 in data 26 aprile 2012, con cui sono stati chiesti chiarimenti e precisazioni in merito al predetto provvedimento, con riferimento, in particolare, sulle cause che hanno determinato la riduzione del numero degli alloggi di edilizia sovvenzionata oggetto della convenzione;

VISTA la richiesta di deferimento al Collegio del Consigliere delegato al controllo atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare n. 22981194 in data 27 aprile 2012;

VISTA l'Ordinanza del Presidente in data 2 maggio 2012 di convocazione per il giorno 10 maggio 2012 della Sezione del controllo per l'esame della questione proposta;

VISTA la nota della Segreteria n. 15142 in data 3 maggio 2012, con la quale la predetta ordinanza di convocazione è stata inoltrata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ufficio di Gabinetto e Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale – Direzione generale per le politiche abitative – Div. V, al Ministero dell'economia e delle finanze (Gabinetto e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato) e all' Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

UDITO il relatore, Cons. Ermanno GRANELLI;

UDITI il dott. Ing. Giancarlo STORTO, Direttore generale del Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale – Direzione generale per le politiche abitative – Div. V, accompagnato dal dott. arch. Paolo ROSA, dirigente, in rappresentanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Con l'intervento del dott. Giulio ROSSI, direttore dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti;

con l'assistenza della Sig.ra Maria Enrica DI BIAGIO, in qualità di Segretaria verbalizzante.

Ritenuto in

## **FATTO**

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha inviato al competente Ufficio di controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti il decreto direttoriale del 15 novembre 2011, con cui è stato approvato l'atto aggiuntivo alla convenzione stipulata in data 22 settembre 2008 tra il Ministero predetto, il consorzio Monginevro e il Comune di Torino, per la rimodulazione del programma degli interventi di edilizia sovvenzionata e agevolata previsti dall'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, concernente il programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato quando è strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata, con priorità per coloro che siano trasferiti per esigenze di servizio.

Detto provvedimento, restituito per carenza documentale ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, è stato riproposto in data 24 febbraio 2012.

Si premette che il citato art. 18, al fine di favorire la mobilità dei dipendenti impegnati nella lotta alla criminalità organizzata accordava la possibilità agli imprenditori di realizzare programmi integrati di edilizia residenziale come delineati negli atti adottati nelle sedute del Comitato per l'Edilizia residenziale (C.E.R.) del 17 ottobre 1991 e del 30 ottobre 1991. Detti programmi consentivano la contemporanea realizzazione di interventi di edilizia privata, anche in zone in origine non destinate all'edificazione, accanto a quelli di edilizia pubblica che potevano essere di edilizia "agevolata" – ossia che dopo l'uso per dodici anni da parte dei soggetti aventi diritto

rientravano nella disponibilità dei privati – o di edilizia “sovvenzionata”, destinati questi ad entrare da subito e definitivamente nel patrimonio degli enti comunali di gestione degli immobili pubblici.

A seguito dell’individuazione delle risorse e delle modalità attuative del programma da parte del CIPE (delibera 20 dicembre 1991), l’allora Ministero dei lavori pubblici emise un bando di gara (con D.M. 17 gennaio 1992, pubblicato nella G.U. del 28 gennaio 1992, n. 22) per la scelta dei soggetti proponenti degli interventi costruttivi suddetti. La menzionata procedura prevedeva che l’impresa prescelta stipulasse con il Comune interessato un “accordo di programma” per la realizzazione dei programmi integrati suddetti. Tale adempimento, peraltro, è stato più volte prorogato, da ultimo con l’art. 13 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, che ha fissato alla data del 31 dicembre 2007 il termine ultimo per la sottoscrizione di detti accordi.

Nel caso di specie, dopo la conclusione dell’ accordo di programma tra la Regione Piemonte e il Comune di Torino in data 20 novembre 2006 per l’individuazione dell’area, e la firma della conseguente convenzione urbanistica in data 12 luglio 2007 tra il Comune di Torino e il Consorzio “Monginevro”, seguiva, tra le medesime parti, la sottoscrizione, in data 22 settembre 2008, della convenzione attuativa del programma integrato che fissava le obbligazioni tra le parti.

In particolare, l’art. 3 della suddetta convenzione fissava, tra l’altro, in n. 236 gli alloggi di edilizia residenziale privata, in n. 107 gli alloggi di edilizia residenziale “sovvenzionata” e in n. 107 quelli di edilizia “agevolata”.

La medesima convenzione, tra l’altro, in diverse sue parti puntualizzava che il programma oggetto della convenzione dovesse essere “unitario e coordinato” e che si sarebbe dovuto attuare con modalità che avrebbero garantito la sua coordinata e “completa” realizzazione (cfr. artt. 4, comma 1; 6, comma 1; 8, comma 1, lett. f) e g). L’art. 8, comma 1, lett. e), inoltre, fissava in cinque anni il termine di realizzazione dell’intero programma integrato, stabilendo la decadenza del finanziamento pubblico per la parte non realizzata, trascorso detto termine.

La sopra citata convenzione del settembre 2008 è stata poi modificata con l’atto aggiuntivo del 2 novembre 2011, approvato con il decreto direttoriale in data 15 novembre 2011 ora all’esame.

Giova ricordare che in data 29 luglio 2009, il Consorzio Monginevro – preso atto del tempo trascorso tra l’incarico conferito e la stipulazione della convenzione, nonché dell’aumento dei costi di costruzione – faceva richiesta di modificare i massimali di costo ovvero, in alternativa, di ridurre il numero degli alloggi di edilizia sovvenzionata, mantenendo fermo l’originario importo del finanziamento pubblico pari ad € 6.560.551,99. Nel contempo chiedeva anche di potere umentare il numero degli alloggi di edilizia residenziale agevolata, mantenendo ferme sia la superficie che la volumetria in origine assentite. In sostanza, chiedeva di potere realizzare un numero maggiore di alloggi, più facilmente commerciabili sul libero mercato, ma di superficie inferiore rispetto a quelli del programma originario.

Dette richieste sono state positivamente valutate dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche del Piemonte e della Valle d’Aosta, con nota n. 3888 del 9 settembre 2009.

In particolare, con la nota suddetta il Provveditorato evidenziava che il Consorzio Monginevro, nel presentare gli elaborati del progetto già di livello esecutivo, “*sosteneva di non avere rispettato l’iter previsto dall’ art. 11 della convenzione, in quanto dallo studio del progetto i costi di realizzazione dell’edilizia sovvenzionata erano superiori rispetto a quanto pattuito nella convenzione stessa e che, successivamente, avrebbero motivato per iscritto il quanto avvenuto*”. Pertanto il predetto

Provveditorato dichiarava di procedere “*ad ogni modo all’ esame della documentazione presentata dal Consorzio Monginevro s.c. a r.l.*”.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con autorizzazione n. 11699 del 12 ottobre 2009, accoglieva le richieste del Consorzio, consentendo la realizzazione di n. 129 alloggi di edilizia agevolata (anziché i 107 previsti in origine).

Seguiva l’atto aggiuntivo, oggetto del presente procedimento di controllo, che come detto: 1) ha accolto la possibilità di realizzare i 129 alloggi di edilizia agevolata; 2) ha ridotto il numero degli alloggi di edilizia sovvenzionata da 107 a 47; 3) ha concesso un nuovo termine di cinque anni, decorrente dalla data di efficacia del suddetto atto aggiuntivo, per il completamento del programma integrato, confermando, per il resto, le precedenti pattuizioni.

Su detto atto aggiuntivo l’Ufficio di controllo di legittimità sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha formulato il foglio di osservazioni n. 8120 del 13 marzo 2012, chiedendo:

- a) le motivazioni per le quali non erano state effettuate le procedure di gara previste dall’art. 2, comma 5, della legge 1° agosto 2002, n. 166, che avrebbero legittimato la possibilità di ridurre il numero di alloggi di edilizia sovvenzionata previsti nella convenzione del 22 settembre 2008;
- b) le motivazioni per le quali si è, comunque, addivenuti alla stipula della convenzione nel 2008, nonostante gli intervenuti aumenti dei massimali di costo sui materiali di costruzione fossero circostanze note o comunque facilmente conoscibili dalle parti; e nonostante sussistessero le condizioni per risolvere il contratto già eventualmente stipulato o per non sottoscriverlo;
- c) le motivazioni per le quali, nonostante l’atto sia stato sottoscritto in data 2008, si sia giunti immediatamente dopo a stipulare l’atto aggiuntivo in argomento, comportante la richiamata riduzione degli interventi di interesse pubblico in misura superiore alla metà. Nonché le motivazioni per le quali il Provveditore per le Opere Pubbliche del Piemonte e della Valle D’Aosta, abbia considerato la somma di € 4.747.518,95, anziché quella di € 6.560.551,99 indicata sull’atto aggiuntivo più volte richiamato;
- d) le motivazioni per le quali, posto che l’oggetto del contratto è unitario, in conformità all’unitarietà del programma così come prevista dalla legge n. 203/1991, non siano stati ipotizzati né il recesso dalla convenzione, né la riduzione proporzionale di entrambe le prestazioni contrattuali, come previsto dalla disciplina civilistica dell’impossibilità sopravvenuta. Non risultando chiare, tra l’altro, le ragioni per le quali potesse ritenersi ancora sussistente l’interesse pubblico alla realizzazione del programma, decisamente ridotto rispetto alle esigenze e decisioni originarie e risalenti nel tempo;
- e) le motivazioni per le quali nella più volte richiamata convenzione del 22 settembre 2008 sia stata prevista la lettera e) dell’ art. 11 (che, in sintesi, prevede che il consorzio affidatario avvii gare di appalto con soggetti terzi per la realizzazione degli interventi), nonostante le procedure selettive del 1992 avessero scelto l’attuale affidatario in quanto costruttore, e non risultando alcuna norma che imponesse all’affidatario di rivolgersi a sostanziali sub-appaltatori per la realizzazione degli interventi;
- f) le motivazioni per le quali l’Amministrazione non abbia nemmeno valutato l’ipotesi di decadenza del finanziamento, prevista dall’art. 8, comma 1, lett. e) della convenzione del 2008, per l’inutile spirare del termine quinquennale di realizzazione degli interventi ed abbia, addirittura e

senza alcuna esplicita motivazione, provveduto a concedere un ulteriore periodo quinquennale con l'atto aggiuntivo all'odierno esame;

g) da ultimo, si è chiesto di indicare le norme sulla base delle quali i Provveditori alle opere pubbliche, nel validare i progetti, debbano anche tenere conto della congruità dei costi dei materiali, rapportandoli all'attualità.

In risposta a detti rilievi l'Amministrazione, con nota n. 4086 del 12 aprile 2012, ribadiva, nella sostanza, la sua precedente nota n. 4198 in data 8 febbraio 2012 con cui il provvedimento in oggetto è stato riproposto al controllo.

Pertanto, nel ripercorrere le vicende propedeutiche alla sottoscrizione dell'atto ha rappresentato che i motivi del ritardo nella realizzazione degli interventi di edilizia sovvenzionata erano da ricondurre, oltre alla necessità di riprogettare l'intervento a seguito della rilocalizzazione degli interventi ai sensi degli artt. 11 e 12 della legge 30 aprile 1999, n. 136, anche ai tempi di approvazione da parte del Comune di Torino della modifica del P.R.G. dell'area destinata ai lavori. Ha evidenziato altresì che il soggetto attuatore, in attesa della registrazione dell'atto aggiuntivo da parte dell'organo di controllo, non aveva ancora avviato gli interventi di cui alla convenzione stipulata in data 22 settembre 2008 e che la mancata realizzazione dei lavori, anche se in maniera ridotta rispetto alle originarie previsioni, avrebbe posto nel nulla le finalità previste dalla legge n. 203/91. Ha inoltre evidenziato l'impossibilità di procedere ad una rimodulazione del complesso degli interventi compresi nel programma integrato, in quanto tale ipotesi comporterebbe la sottoscrizione di un nuovo Accordo di programma con il Comune di Torino che, stante la vigente normativa (art. 13, c. 2, della legge 23 febbraio 2006, n. 51), risulta non sottoscrivibile essendo fissato al 31 dicembre 2007 il termine ultimo per la ratifica dello stesso.

L'Amministrazione si richiamava, ancora, ad alcuni atti simili in precedenza registrati dall'Ufficio di controllo, in cui era stato ridotto il numero degli alloggi in conseguenza dell'aumento dei massimali di costo. Precisava, inoltre, che l'avvio delle gare deve essere preceduto dalla validazione dei progetti che comprende anche la valutazione della loro fattibilità economica, così come previsto dagli artt. 34, 46, 47, 48 e 49 del D.P.R. n. 554/1999, oggi confluiti negli artt. 32 e 44 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Nuovo regolamento di attuazione del Codice degli appalti pubblici). L'aumento dei costi di costruzione, ad avviso dell'Amministrazione, non avrebbe consentito l'avvio della gara sulla base dei costi previsti al momento della procedura concorsuale del 1992; essa, inoltre, rappresentava che la stipula della convenzione del 22 settembre 2008 è avvenuta per consentirle successivamente l'avvio della procedura di verifica del progetto da parte del Provveditorato alle opere pubbliche e che il programma, come ridotto con l'atto aggiuntivo, deve ritenersi ancora di interesse sia della Regione Piemonte che dell'Amministrazione comunale di Torino, come desumibile dai pareri da essi resi e versati agli atti del procedimento di controllo.

Chiariva, infine, che il riferimento all'importo di € 4.747.518,95 anziché a quello di € 6.560.551,99 pari al contributo pubblico originario, riguardava i soli costi di costruzione e non anche tutte le altre "voci" che compongono la spesa complessiva dell'investimento (i.v.a., oneri per collaudi, indagini preliminari, ecc.).

L'Ufficio di controllo, superate le proprie perplessità solo con riferimento alla contestazione riguardante la suddetta differenza di cifre, ha deferito alla Sezione centrale del controllo la valutazione della legittimità dell'atto aggiuntivo più volte citato, persistendo i dubbi sulla conformità a legge di detto provvedimento.

Veniva pertanto fissata l'adunanza per il 10 maggio 2012.

## DIRITTO

La Sezione è chiamata a pronunciarsi sulla conformità a legge dell'atto aggiuntivo approvato con il D.D. n. 11001 del 15 novembre 2011.

Si premette che l'atto in argomento è retto tanto da norme di diritto amministrativo, in particolare di natura procedimentale, quanto da norme di diritto privato, in ragione della partecipazione paritaria dei soggetti pubblici sottoscrittori di atti di natura convenzionale.

Quanto alle prime, in particolare, deve richiamarsi il disposto dell'art 2, comma 5, della legge 1° agosto 2002, n. 166, norma da ritenersi permanentemente applicabile, secondo cui *“Agli interventi di edilizia sovvenzionata di cui all' articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, si applicano i limiti di costo di cui al D.M. 5 agosto 1994 del Ministro dei lavori pubblici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994, nel caso in cui le gare di appalto per la realizzazione dei lavori siano andate deserte per almeno due volte. In tale ultimo caso si può procedere ad una eventuale riduzione del numero degli alloggi da realizzare. In alternativa, il concessionario del programma di cui al predetto articolo 18 può contribuire con fondi propri all'incremento del finanziamento statale, nei limiti massimi di costo di cui al citato D.M. 5 agosto 1994 del Ministro dei lavori pubblici, ai fini della completa realizzazione dell'opera.”*.

Ai sensi della suddetta norma, interpretata in senso logico-sistematico, infatti, l'Amministrazione ha la facoltà – e non il dovere – di procedere alla riduzione del numero degli alloggi, solo ove siano state esperite infruttuosamente due gare andate deserte: gare che, tra l'altro, il legislatore del 2002 imponeva che si svolgessero con i prezzi indicati nel D.M. 5 agosto 1994 che, nonostante fossero passati circa otto anni dall'emanazione del bando del 1992, erano da ritenersi i prezzi di riferimento dell'operazione in argomento.

Tale condizione legittimante della suddetta possibilità di riduzione degli alloggi non si rinviene nel caso di specie, in cui le gare non sono state neppure ipotizzate perché i costi di costruzione, sulla base dei quali si sarebbero dovuti realizzare gli interventi edilizi, sono stati preventivamente ritenuti dall'Amministrazione, e per essa dal Provveditorato interregionale del Piemonte e della Valle d'Aosta, non remunerativi delle procedure di appalto da bandire. Dette procedure, peraltro, erano obbligatorie anche in virtù della specifica pattuizione contrattuale contenuta nell'articolo 11, comma 1, lett. e), della convenzione del 2008 più volte richiamata, secondo cui il Consorzio Monginevro avrebbe dovuto *“avviare, entro undici mesi, dalla data di esecutività della presente convenzione, gare di appalto per l'affidamento dei lavori relativi all' intervento di edilizia sovvenzionata sulla base della normativa vigente in materia di lavori pubblici”*.

Pertanto, l'esperimento infruttuoso delle suddette gare era una condizione imprescindibile per potere giustificare la rimodulazione degli interventi che, – si badi – è solo una delle possibilità che la legge consente e non una soluzione da applicare automaticamente. Più in generale, e al di là della specifica disposizione sopra richiamata, è comunque contrario a principi di trasparenza e concorrenzialità, non aver neppure ipotizzato una verifica dell'interesse del mercato alla realizzazione di alloggi ai costi indicati nel più volte citato decreto ministeriale 5 agosto 1994.

E' di tutta evidenza che i decenni intercorsi tra la previsione del suddetto programma di edilizia pubblica e la sua realizzazione hanno determinato la modificazione delle condizioni e dei bisogni rispetto a quelli considerati al momento dell'adozione del programma originario. Certo è che dagli atti del fascicolo non risulta alcuna istruttoria amministrativa, o atto di qualsiasi altra natura, che

concluda in modo inequivocabile per l'impossibilità di affidare in appalto la realizzazione degli interventi in argomento sulla base di costi ritenuti incongrui senza alcuna previa verifica.

Del resto, anche sotto il profilo strettamente civilistico le conseguenze derivanti dalla parziale impossibilità di realizzare integralmente il programma posto alla base delle pattuizioni tra l'Amministrazione e il Consorzio avrebbe dovuto comportare la proporzionale riduzione della controprestazione privata, tanto più se si consideri che il "programma integrato" previsto dal più volte menzionato art. 18 della legge n. 203\1991, è considerato, sia da tale legge che dalle stesse pattuizioni convenzionali, come un programma unico ed unitario che si sarebbe dovuto realizzare nella sua integralità.

Per conto, il trascorrere del tempo, quale fatto oggettivo che avrebbe dovuto produrre tra le parti effetti naturalmente unitari (tali, comunque, da garantire l'equilibrio del sinallagma), è stato valutato in modo da produrre effetti negativi solo a scapito della parte pubblica, nonostante in favore della parte privata sia stata consentita l'utilizzazione di suolo a fini edificatori, sottraendolo ad altri usi. In definitiva, nella fattispecie è mancata la necessaria riconduzione ad equità delle prestazioni contrattuali scaturenti dagli obblighi reciproci derivanti da un programma unitario, integrato e corrispettivo. L'eventuale ridimensionamento del programma costruttivo – qualora ammissibile – in relazione all'aumento dei costi avrebbe dovuto comunque essere effettuato in modo proporzionato nell'ambito delle diverse tipologie edilizie, riducendo in percentuale il numero degli alloggi di tutte le categorie nel rispetto dell'originaria proporzione pattuita.

Non appropriata, peraltro, è l'interpretazione che l'Amministrazione offre delle norme sulla validazione dei progetti. Per essa, infatti, attraverso detta procedura si sarebbe potuto giungere addirittura a non bandire una gara – come è avvenuto nel caso di specie –, utilizzandola come una sorta di strumento di "indicizzazione" ed "attualizzazione" dei prezzi originariamente previsti nei programmi e nei progetti. In altri termini la validazione dei progetti, secondo l'Amministrazione, opererebbe come una sorta di impropria revisione dei prezzi, addirittura prima ancora che i lavori abbiano avuto inizio e, singolarità della vicenda, immediatamente dopo che le parti avevano sottoscritto, e quindi liberamente accettato, le condizioni economiche fissate nella convenzione del 22 settembre 2008.

Deve rilevarsi, invece, che le norme del regolamento del 1999, sopra richiamate ed applicabili alla fattispecie concreta, attraverso la validazione prevedevano, in sostanza, solo la verifica dell'esistenza di tutta la documentazione a corredo dei diversi livelli di progettazione, necessaria per l'espletamento dell'appalto. Le norme del regolamento del 2010, peraltro non applicabile alla procedura in argomento in virtù della sua disciplina transitoria, anche se prevedono la valutazione della congruità dei prezzi dell'appalto, consentono di controllare e rilevare, ora per allora, la congruità dei prezzi utilizzati al momento della predisposizione dei diversi livelli di progettazione, prevedendo la verifica del rispetto dei requisiti indicati dall'art. 52 del regolamento medesimo (affidabilità, completezza ed adeguatezza, leggibilità, coerenza e ripercorribilità delle calcolazioni effettuate). In definitiva, attraverso detta fase di validazione, si accerta la correttezza della procedura di appalto e dei diversi livelli di progettazione, ma con riferimento al tempo in cui detti atti sono stati compiuti, e non con riferimento alle evenienze sopravvenute, tra le quali può annoverarsi l'intervenuto aumento dei prezzi dei materiali di costruzione, per la valutazione delle quali la normativa prevede altri rimedi ed altre sedi di intervento.

Da ultimo il Collegio sottolinea che, proprio aderendo alla tesi dell'Amministrazione – secondo cui il programma non poteva essere modificato, rispetto a quello in origine approvato, perché era oramai definitivamente trascorso il termine ultimo del 31 dicembre 2007, entro il quale dovevano stipularsi gli accordi di programma –, si dovrebbe giungere alla logica conclusione che l'atto

aggiuntivo oggetto del presente procedimento non poteva essere nemmeno adottato. Ciò, in quanto l'atto aggiuntivo in argomento avrebbe proprio la funzione di modificare a valle del procedimento un aspetto della vicenda (quello della quantità di alloggi da realizzare in base al programma adottato) che appare definitivamente cristallizzato in un atto da ritenersi oramai immodificabile. Si vuole, in definitiva, rilevare che l'immodificabilità dell'accordo di programma, da cui discende il contenuto del piano edilizio da realizzare, rende il contratto successivamente sottoscritto un atto dovuto e per tale aspetto ricognitivo del programma, come tale, non utilizzabile per apportare modifiche al programma medesimo. Da ciò discende, quindi, che eventuali atti aggiuntivi modificativi di detto contratto, almeno in quelle parti che sono state oggetto di accordo programmatico, devono ritenersi inammissibili.

**P.Q.M.**

La Sezione centrale di controllo di legittimità, ricusa il visto e la conseguente registrazione al provvedimento citato in epigrafe.

Il Presidente

Pietro De Franciscis

Il Relatore

Ermanno Granelli

**Depositata in Segreteria il 31 maggio 2012**

**Il Dirigente**

**Dott.ssa Paola Lo Giudice**

# CONSORZIO MONGINEVRO

SOCIETÀ CONSORTILE A R.L.

*Via Perrone n. 3 bis*

*10122 TORINO*

Torino, 13 settembre 2012.

Spett.le

**Regione Piemonte**

Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali, Edilizia

Corso Bolzano 40

10121 TORINO

Alla cortese attenzione

Dell'Egr. Direttore Ing. Livio Dezzani

Della Gent. Responsabile del Provvedimento Arch. Giuseppina Franzo

Spett.le

**Città di Torino**

Direzione Ambiente, Sviluppo, Territorio e Lavoro

Via Meucci 4

10121 TORINO

Alla cortese attenzione

Della Gent. Direttrice Avv. Paola Virano

Della Gent. Dott.sa Anna Petruzzi

**Oggetto: PR.IN. ex legge 203/1991 – art. 18 in Torino, Ambito 8.22 Pronda/Marche del PRGC.**

Lo scrivente, in ordine al PRIN in oggetto e con riferimento alla sessione del 09/07/2012 della Conferenza dei Servizi, nel corso della quale si prendeva atto del provvedimento della Corte dei Conti del 16 maggio 2012 n° 17469 che ricusa il visto all'Atto aggiuntivo stipulato dal M.I.T. con la Città di Torino e lo scrivente in data 02/11/2012, nonché del D.L. n. 83 del 22/06/2012, che modifica la precedente Legge 166/2002 regolante l'attuazione della quota di E.R.P. nei programmi ex Art. 18 Legge 203/91 e si stabiliva di attendere la conversione in legge del citato D.L., per una lettura definitiva e coordinata dei due documenti sopracitati, si pregia richiedere che l'iter amministrativo di approvazione della modifica del PRIN venga portato a termine sia da parte della Città di Torino con la prevista deliberazione del Consiglio Comunale che da parte della Regione Piemonte con l'approvazione della correlata modifica dell'A.d.P. del 20/11/2006.

A tal fine, lo scrivente,

- preso atto del sopracitato provvedimento della Corte dei Conti del 16/06/2012 n. 17 469;
- in forza del combinato disposto del D.L. n. 83 del 22/06/2012, come convertito nella Legge n. 134 del 07/08/2012 – art. 12, commi 7, 8, 9 e della legge n. 166 del 01/08/2002 – art. 2 comma 5 (come modificato dalla legge n. 134/2012), che prevede l'integrale realizzazione della quantità di alloggi in edilizia residenziale pubblica prevista dai Programmi Integrati ex legge 203/1991 – art. 18 a parità di finanziamento statale, si impegna ad attuare l'intervento in conformità alle vigenti disposizioni di legge e secondo le eventuali indicazioni operative del M.I.T. e/o della competente Autorità locale delegata.

Fiduciosi nella sollecita conclusione dell'iter amministrativo in corso, lo scrivente porge distinti saluti,

p. Consorzio Monginevro soc. cons. a r.l.